

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI, BERGAMASCO, BOSSO e PASQUATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1963

Provvedimenti per favorire il decentramento degli stabilimenti industriali e la costruzione di nuovi impianti industriali fuori dai perimetri urbani

ONOREVOLI SENATORI. — Per effetto dell'enorme sviluppo urbanistico di tutte le città verificatosi nel dopoguerra, la grande maggioranza degli stabilimenti industriali è venuta a trovarsi inserita nei centri cittadini.

Per molteplici ragioni le imprese industriali sentono ora l'urgente necessità di trasferirsi al di fuori dai perimetri urbani. È sufficiente a tal fine considerare quanto risultino gravemente compromessi nell'attuale situazione, sia le possibilità d'ampliamento delle attrezzature, sia il facile accesso alle vie di comunicazione ed ai raccordi ferroviari.

Ma i benefici di una razionale decentralizzazione degli stabilimenti industriali trascendono senza dubbio l'interesse specifico delle singole imprese. Ci troviamo di fronte infatti ad un interesse collettivo esprime una esigenza sociale vivamente sentita.

L'auspicata decentralizzazione avvierebbe definitivamente la risoluzione, per molti aspetti indifferibile, dei seguenti problemi:

- 1) realizzazione dei piani regolatori;
- 2) miglioramento della salubrità dell'aria nelle città;

- 3) snellimento del traffico cittadino;

- 4) apprestamento di servizi sociali più efficienti (mense, spogliatoi, docce, attrezzature sportive, circoli culturali, e ricreativi, eccetera);

- 5) realizzazione di impianti più razionali che, consentendo riduzioni nei costi di produzione, renderanno i prodotti più competitivi sia sui mercati europei che esteri.

Orbene, tutte le aziende avrebbero i mezzi per trasferirsi fuori dai perimetri urbani, qualora potessero realizzare i beni e le aree cittadine su cui insistono i vecchi impianti. Senonchè tale realizzo è scoraggiato dall'aggravio fiscale sugli incrementi di valore, o plusvalenze.

A norma degli articoli 81 e 100 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1958, n. 645, concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa. Per quanto concerne le società per azioni inoltre, a norma dell'articolo 148 dello stesso testo unico tali plusvalenze, poichè rientrano nel reddito complessivo, sono soggette all'imposta sulle so-

cietà. Infine, in base alla legge 5 marzo 1963, n. 246, è data facoltà ai Comuni di istituire un'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili.

Stante quest'apparato di norme, il prelievo fiscale sul realizzo ammonterebbe a circa il 50 per cento delle plusvalenze.

Peraltro, qualora un'impresa procedesse all'alienazione dei suoi beni con l'intento di investirne il ricavato, come nel caso assunto ad oggetto della presente proposta, nella costruzione di nuovi impianti, verrebbe a mancare totalmente il fine speculativo che le leggi tributarie più o meno esplicitamente mirano a colpire. Tanto più se si tiene conto che, trattandosi nella maggioranza dei casi di beni acquistati nel periodo prebellico, le plusvalenze sono per lo più dovute a svalutazione monetaria, mentre i coefficienti di rivalutazione (massimo 40 volte rispetto al 1938), che peraltro riguardano soltanto le poste di bilancio delle Società per azioni, appaiono allo stato attuale del tutto insufficienti.

Scopo di questa proposta è pertanto quello di favorire la decentralizzazione degli stabilimenti industriali mediante esonero delle imprese dal pagamento delle 3 imposte sopra elencate, purchè il ricavato del realizzo dei beni e delle aree urbane venga interamente reinvestito nella costruzione di nuovi impianti e nell'acquisto delle nuove aree necessarie al di fuori dell'ambito urbano purchè sempre nella stessa provincia.

È opportuno aggiungere che ai benefici di carattere prettamente strutturale, come quelli dianzi enumerati, la decentralizzazione ne annetterebbe un altro, non meno importante, di carattere congiunturale. Determinati assetti strutturali non si possono creare o modificare prescindendo dai problemi del ciclo economico. Ebbene, poichè gli indici delle diagnosi congiunturali pongono l'accento sulla persistente pesantezza della produzione di beni strumentali, soprattutto in raffronto all'andamento della produzione di beni di consumo, il presente disegno di legge vuole anche costituire un valido strumento di incentivazione alla produzione di beni strumentali, che è preme-

sa indispensabile per riportare la domanda effettiva ad una composizione meglio rispondente alle esigenze di sviluppo della economia del Paese.

Non si può assolutamente parlare in questo caso di perdite per l'erario e per le finanze locali. L'attuale imposizione infatti scoraggia il realizzo e quindi determina la mancata concretizzazione della plusvalenza che costituisce il presupposto delle relative imposte.

Sono note le difficoltà di applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, sugli incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato, dovuto all'impossibilità di far fronte alle numerose richieste di finanziamenti. Tale provvedimento prevede all'articolo 3 che detti finanziamenti non possono superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti.

Si è pertanto ritenuto opportuno proporre la riduzione del finanziamento dal 70 al 35 per cento della spesa globale limitatamente ai nuovi impianti costruiti per mezzo di fondi tratti dalle plusvalenze di realizzo. La qual cosa provocherebbe un sensibile alleggerimento delle difficoltà della legge n. 623, con conseguente aumento di disponibilità a tutto vantaggio delle piccole e medie industrie. Giova infatti ribadire che la riduzione proposta concerne i soli progetti di nuovi impianti che già abbiano usufruito delle sopra elencate esenzioni tributarie. Il che significa che il relativo risparmio di fondi consentirebbe un aumento delle possibilità di ottenere i finanziamenti (naturalmente fino al limite del 70 per cento previsto dall'articolo 3 della legge n. 623) per le piccole e medie industrie che non si trovassero nella posizione prevista dal presente disegno di legge e per tutte le altre piccole e medie industrie che intendessero procedere al rinnovo, alla conversione o all'ampliamento degli impianti esistenti.

Per tutte queste ragioni i proponenti confidano che gli onorevoli colleghi vorranno accogliere favorevolmente e quindi approvare il disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono esonerati dal pagamento delle imposte di ricchezza mobile e addizionali, dell'imposta sulle società nonchè dal pagamento dell'imposta sulle aree fabbricabili, quando dovute ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, i plusvalori dei beni e delle aree pertinenti ad impianti industriali ubicati nei Comuni capoluoghi di provincia o aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti conseguiti mediante realizzo in qualsiasi forma, purchè il ricavato venga interamente utilizzato in aumento del capitale sociale e venga interamente destinato alla costruzione di nuovi impianti industriali ed all'acquisto delle nuove aree necessarie esterne al perimetro urbano sempre, però, nello stesso ambito territoriale provinciale.

Art. 2.

Le imprese dovranno comunicare per raccomandata agli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti l'intenzione di avvalersi dei benefici della presente legge e, nel termine perentorio di tre anni dall'avvenuta comunicazione, dovranno dare dimostrazione di adempimento di quanto previsto dall'articolo 1 con attestazione della Camera di commercio, industria e agricoltura sentito l'Ufficio tecnico erariale territorialmente competente.

La presente legge avrà durata di anni 5 entro il cui termine le imprese potranno effettuare la comunicazione di cui al comma precedente.

Art. 3.

Limitatamente alla costruzione di nuovi impianti effettuati in base alla presente legge, i finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, non potranno superare il 35 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti non coperte dal plusvalore realizzato.